

Prot. n. F98/RNS
Bologna, 09 novembre 2021

Oggetto: DEFINIZIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO, DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 30-BIS, DEL D.L. N. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021

- **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 268440 del 14 ottobre 2021;**
- **Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 14 ottobre 2021;**
- **Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021;**
- **Risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021.**
- **Risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021.**

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 268840 del 14 ottobre 2021 è **stato approvato il modello dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto denominato "Decreto Sostegni¹ e "Sostegni-bis²" con le relative istruzioni.**

Più precisamente, il provvedimento definisce le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 30-bis, del D.L. n. 73/2021, aggiunto, in sede di conversione, dalla Legge n. 106/2021³.

Con l'istanza in commento i richiedenti possono richiedere, **in base ai requisiti posseduti:**

- Il solo contributo "Sostegni";
- Il solo contributo "Sostegni – bis attività stagionali";
- Entrambi i contributi "Sostegni" e "Sostegni – bis attività stagionali".

¹ Si tratta del contributo di cui all'articolo 1 del D.L. n. 41/2021 (per approfondimenti si vedano le circolari dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F30 DEL 29 marzo 2021, prot. n. RNS F31 del 30 marzo 2021 e prot. n. RNS F64 del 15 giugno 2021.

² Si tratta del contributo di cui all'articolo 1, commi da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021 (per approfondimenti si veda la circolare prot. n. RNS F79 del 6 agosto 2021.

³ Si veda la circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F79 del 6 agosto 2021.



PREMESSE

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'articolo 1, comma 30-bis, del D.L. n. 73/2021 sopra richiamato, ha esteso l'erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni dalla L. n.69/2021, e dai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del D.L. n. 73/2021, tra gli altri, **ai soggetti esercenti attività d'impresa⁴, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che** nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 (vale a dire, **nel 2019**, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), **abbiano conseguito un ammontare di ricavi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro⁵.**

Entrambi i contributi spettano anche **agli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Al riguardo si ricorda che entrambi i contributi **non possono essere richiesti** dai soggetti **la cui partita IVA non risulti attiva** alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti (vale a dire dai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del **23 marzo 2021** per il contributo previsto dall'art.1 del D.L. n.41/2021⁶ e alla data del **26 maggio 2021** per il contributo previsto dall'articolo 1, commi da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021⁷).

Inoltre, i contributi non possono essere richiesti dai seguenti soggetti:

- intermediari finanziari;
- società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

⁴ Oltre ai soggetti esercenti attività d'impresa, possono usufruire dei contributi in commento anche i soggetti titolari di lavoro autonomo e di reddito agrario.

⁵ Le istruzioni chiariscono che, in caso il soggetto svolga più attività, il valore dei ricavi/compensi da considerare per la verifica della soglia minima (10 milioni di euro) e massima (15 milioni di euro) di accesso deve essere determinato sommando i ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

⁶ Per approfondimenti si vedano le circolari dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F64 del 15 giugno 2021, prot. n. RNS F30 del 29 marzo 2021 e prot. n. RNS F31 del 30 marzo 2021.

⁷ Per approfondimenti si veda la circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F79 del 6 agosto 2021.



CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 41/2021,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 69/2021

Il contributo previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni dalla L. n. 69/2021, spetta se l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle **operazioni effettuate nel corso del 2020** sia inferiore almeno del 30% rispetto all'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle **operazioni effettuate nel corso del 2019**.

CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 5 A 13, DEL D.L. N. 73/2021

Il contributo previsto dai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del D.L. n. 73/2021, spetta se l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle **operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019 -31 marzo 2020** sia inferiore almeno del 30% rispetto all'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle **operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2020 -31 marzo 2021**.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Una volta verificate le condizioni sopra indicate, per calcolare i contributi spettanti, occorre moltiplicare la differenza tra le medie mensili come sopra individuate, per una percentuale specifica. Più precisamente:

1 - SOGGETTI CHE INTENDONO BENEFICIARE DEL **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI**

ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 41/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 69/2021

Se viene chiesto esclusivamente il contributo "Sostegni", l'ammontare del contributo è determinato applicando la **percentuale del 20%** alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019⁸.

In tal caso **viene riconosciuto anche il contributo di cui ai commi 1-3 dell'articolo 1 del D.L. n. 73/2021 (c.d. contributo "Sostegni-bis automatico")**, qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste.

⁸ Come già indicato, occorre l'ulteriore condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 risulti inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019).



Al riguardo si ricorda che il contributo minimo per i soggetti diversi dalle persone fisiche è pari a 2.000 euro.

A tal fine, i richiedenti dovranno **compilare solo la PRIMA SEZIONE** del quadro **REQUISITI**, contenuta nell'Istanza.

REQUISITI		
Art.1, comma 30-bis, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021	<input type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	<input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	<input type="text"/> ,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020	<input type="text"/> ,00
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018	<input type="checkbox"/>


Soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA nel corso del 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tali soggetti il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Più precisamente:


- a) qualora la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche):



- b) qualora la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti negativa, a tale differenza si applicherà la percentuale del 20%, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore:



FATTURATO MEDIO MENSILE 2020 < FATTURATO MEDIO MENSILE 2019



CONTRIBUTO = 20% DELLA DIFFERENZA TRA I DUE
FATTURATI MEDI, CON UN MINIMO DI EURO 2.000

2- SOGGETTI CHE INTENDONO BENEFICIARE DEL **CONTRIBUTO DI CUI AI COMMII DA 5 A 13** **DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 73/2021**

L'ammontare del contributo è determinato come segue:

- a) per i soggetti che **richiedono anche il contributo di cui al periodo precedente**, l'ammontare del contributo è determinato applicando la **percentuale del 20%** al valore determinato dalla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 -31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020⁹;

In tal caso, **non viene riconosciuto** il contributo di cui ai commi 1-3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

A tal fine, tali soggetti devono compilare entrambe le sezioni del quadro REQUISITI contenute nell'Istanza.

REQUISITI Art.1, comma 30-bis, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021	<input type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	<input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	<input type="text" value=""/> ,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020	<input type="text" value=""/> ,00
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018	<input type="checkbox"/>
Art.1, comma 30-bis, lettera b) o c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021	<input type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	<input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020	<input type="text" value=""/> ,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021	<input type="text" value=""/> ,00

⁹ Come già indicato, occorre l'ulteriore condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 risulti inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno precedente.



Soggetti che hanno attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Al fine di determinare i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.

- b) Per i soggetti che **non richiedono** il contributo di cui al periodo precedente, la **percentuale** applicata alla differenza sopra determinata è **del 30%**;

I richiedenti dovranno **compilare solo la SECONDA SEZIONE** del quadro REQUISITI, contenuta nell'Istanza.

Le istruzioni chiariscono che l'importo **di ogni singolo contributo** riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI

Per la richiesta dei contributi, i soggetti a cui i medesimi spettano, sono tenuti ad inviare un'istanza all'Agenzia delle entrate, la quale curerà il processo di erogazione dei contributi stessi.

L'istanza è predisposta in **modalità elettronica** mediante procedure di mercato che rispettino i **requisiti definiti nelle specifiche tecniche** pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (che si allegano alla presente circolare), oppure mediante il software di compilazione reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

L'istanza potrà essere trasmessa, **mediante i canali telematici** dell'Agenzia delle entrate, **fino al 13 dicembre 2021** con le seguenti modalità:

- direttamente dal richiedente;
- attraverso un intermediario¹⁰;

¹⁰ Deve trattarsi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n.322/1998 e ss.mm., con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente (di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013), ovvero al servizio **“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”** del portale “Fatture e Corrispettivi” (di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5



e potrà essere presentata accedendo ai seguenti link:

- 1- <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

da utilizzarsi in caso di accesso con le **credenziali SPID**, oppure **ENTRATEL/FISCONLINE** o se si è in possesso di una CIE (Carta di identità elettronica) o CNS; oppure se si vuole predisporre e inviare l'istanza in qualità di **intermediario con delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche"**¹¹;

- 2- <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>

da utilizzarsi se si vuole predisporre e inviare l'istanza in qualità di **intermediario con delega al "Cassetto fiscale"**¹².

Si precisa che gli utenti che usano il Desktop telematico possono predisporre le istanze tramite il software e trasmetterle attraverso il canale Entratel.

novembre 2018 e ss.mm.). In questo caso occorre compilare la sezione "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", indicando il codice fiscale dell'intermediario e la sottoscrizione del medesimo.

In alternativa il richiedente può conferire **specifica delega per la sola trasmissione dell'Istanza** ad un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 e ss.mm. sopra richiamato (in questo ultimo caso l'intermediario inserisce nell'Istanza anche la propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiara di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per il solo invio della medesima). In questo caso occorre compilare la sezione "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA", indicando il codice fiscale dell'intermediario e la sottoscrizione del medesimo; occorre, inoltre, barrare l'apposita casella con la quale l'intermediario dichiara di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio dell'istanza.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio della presente istanza
	FIRMA: <input type="text"/>

¹¹ Si veda la nota 10.

¹² Si veda la nota 10.



ATTENZIONE

Le istruzioni chiariscono che i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA (c.d. LIPE), che intendono presentare l'istanza per richiedere il contributo "Sostegni-bis attività stagionali", devono preventivamente aver presentato tale adempimento relativamente al primo trimestre dell'anno 2021.

In seguito alla presentazione dell'istanza è rilasciata una **prima ricevuta** (c.d. ricevuta di presa in carico) che attesta, alternativamente:

- la **presa in carico** ai fini della successiva elaborazione;
- lo **scarto**, a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente al rilascio della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle entrate effettua i controlli sulle informazioni contenute nell'istanza e comunica¹³ rispettivamente:

- nel caso di superamento dei controlli, l'avvenuto **mandato di pagamento dei contributi** (ovvero il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo dei medesimi come crediti d'imposta);
- nel caso di mancato superamento dei controlli, l'eventuale scarto, **motivato**, dell'istanza.

Successivamente alla comunicazione di accoglimento dell'Istanza (sia nel caso dell'avvenuto mandato di pagamento, che nel caso del riconoscimento dei contributi – qualora il richiedente abbia scelto di utilizzare gli stessi come credito di imposta) l'Agenzia delle entrate rilascia una **seconda ricevuta**¹⁴.

Qualora l'Istanza sia trasmessa mediante un intermediario, l'Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato, una comunicazione contenente l'informazione che è stata

¹³ La comunicazione è effettuata **nell'area riservata** del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" (l'area è accessibile al richiedente o all'intermediario delegato).

¹⁴ Questa seconda ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza, nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi - consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute".



trasmessa, rispettivamente, un'Istanza, o una rinuncia ad un'Istanza precedentemente presentata¹⁵.

Una volta accolta l'istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi".

ISTANZA SOSTITUTIVA

In caso di **errore nella presentazione dell'istanza** è possibile presentare, **sempre entro il 13 dicembre 2021**, una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

L'ultima istanza trasmessa **sostituisce integralmente** tutte quelle precedentemente inviate per le quali non sia già stato eseguito il mandato di pagamento dei contributi, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento dei contributi (nel caso il richiedente abbia scelto di utilizzare questi ultimi come credito di imposta).

Il provvedimento in esame chiarisce che nei casi sopra indicati di accoglimento dell'Istanza, vale a dire:

- qualora già stato eseguito il mandato di pagamento;
- oppure qualora sia già stato comunicato il riconoscimento dei contributi dell'istanza;

non è possibile trasmettere ulteriori istanze.

In tali casi è consentita solo l'eventuale presentazione di una rinuncia all'Istanza.

¹⁵ Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata (all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.



RINUNCIA

E' possibile, oltre alla presentazione di un'istanza sostitutiva, presentare una **rinuncia all'istanza**¹⁶ precedentemente trasmessa: in tal caso la rinuncia è da intendersi come **rinuncia totale** ai contributi.

A differenza dell'istanza "sostitutiva" di cui sopra, l'istanza di rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 13 dicembre 2021.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nell'istanza presentata¹⁷.

Il soggetto richiedente può scegliere, **irrevocabilmente**, se ottenere il valore **totale** dei contributi come accrediti sul conto corrente (bancario o postale) a lui intestato ovvero come credito d'imposta da utilizzare **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24 (da trasmettere attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate).

A tal fine dovrà compilare l'apposita sezione "MODALITA' DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI" barrando, alternativamente, una delle due caselle che seguono.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'erogazione del contributo tramite accredito sul conto corrente, si dovrà compilare anche la sezione "IBAN".

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI	L'importo dei contributi a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente, tramite accredito su conto corrente <input type="checkbox"/>
	L'importo dei contributi a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente, sotto forma di credito d'imposta <input type="checkbox"/>
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente <input style="width: 100%;" type="text"/>

Il provvedimento in esame precisa che:

¹⁶ Da presentarsi con le medesime modalità previste per l'invio dell'istanza (quindi sia direttamente dal contribuente che attraverso un intermediario); si veda la **nota 10**.

¹⁷ Ed, eventualmente, in base al valore indicato nel riquadro "Minor importo richiesto", da compilare a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto dei contributi medesimi.



- 1- l'erogazione è effettuata mediante specifici accrediti sul conto corrente identificato dall'IBAN¹⁸ indicato nell'istanza (uno per ogni singolo contribuente spettante);
- 2- i predetti crediti di imposta **saranno fruibili solo in seguito ai controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi** riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi". Per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei predetti crediti d'imposta occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
 - CODICE TRIBUTO **"6948"**: "contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, comma 30-bis, **lettera a)**, D.L. n. 73 del 2021";
 - CODICE TRIBUTO **"6949"**: "contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, comma 30-bis, **lettera b)**, D.L. n. 73 del 2021";
 - CODICE TRIBUTO **"6950"**: "contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, comma 30-bis, **lettera c)**, D.L. n. 73 del 2021";

Per approfondimenti sulle modalità di compilazione dei modelli F24 si rinvia alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 63 del 3 novembre 2021.

Si ricorda che l'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili".

Nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

¹⁸ Il codice IBAN indicato nell'istanza può essere intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica, che ha richiesto i contributi. Il provvedimento in esame precisa che, al fine di evitare storni ed anomalie nella fase del pagamento dei contributi, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare i bonifici (identificato dal relativo codice IBAN) sia intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente.



CONTROLLI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate effettua due tipi di controlli:

- 1- preventivi (prima di erogare i contributi);
- 2- successivi (dopo aver erogato i contributi).

CONTROLLI PREVENTIVI

Sono effettuati sulla base dei dati presenti nell'Istanza, al fine di valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare anomalie e incoerenze che **determinano lo scarto dell'istanza**.

CONTROLLI SUCCESSIVI

Successivamente all'erogazione dei contributi, l'Agenzia delle entrate procede ai seguenti ulteriori controlli, sulla base degli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600/1973:

- controlli sui dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA e delle dichiarazioni IVA e dei redditi;
- controlli di regolarità antimafia.

Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi non spettino (in tutto o in parte), l'Agenzia delle entrate procede al **recupero dei contributi non spettanti**.

L'Agenzia delle entrate procede, inoltre, all'irrogazione delle **sanzioni** previste dall'articolo 13, comma 5, del D. Lgs. n. 471/1997¹⁹ (dal 100% al 200% della misura del contributo non spettante) e degli **interessi** dovuti per ritardata iscrizione a ruolo (pari al 4% annuo)²⁰.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 316-ter del **Codice Penale** (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), il quale prevede la **reclusione da sei mesi a tre anni**.

¹⁹ Si veda la circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F31 del 16 febbraio 2016.

²⁰ Si veda l'articolo 20 del DPR n. 600/1973. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423 della L. n. 311/2004.



RESTITUZIONE SPONTANEA DEI CONTRIBUTI NON SPETTANTI

Il soggetto che ha percepito i contributi in tutto o in parte non spettanti (anche a seguito di rinuncia) può regolarizzare l'indebita percezione, **restituendo spontaneamente i contributi** ed i relativi **interessi**, con le modalità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, e versando le relative **sanzioni** mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso)²¹.

I versamenti per la restituzione spontanea del contributo sono effettuati tramite il modello **"F24 Versamenti con elementi identificativi"** (c.d. modello ELIDE), utilizzando i seguenti codici tributo:

- a) per la restituzione del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, comma 30-bis, **lettera a)**, D.L. n. 73 del 2021:
 - CODICE TRIBUTO **"8128"**: contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 D.L. n. 41 del 2021;
 - CODICE TRIBUTO **"8129"**: contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 D.L. n. 41 del 2021;
 - CODICE TRIBUTO **"8130"**: contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 D.L. n. 41 del 2021;

- b) per la restituzione dei contributi a fondo perduto Decreto Sostegni – bis – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, comma 30-bis, **lettere b) e c)** del D.L. 73 del 2021²²:
 - CODICE TRIBUTO **"8131"**: contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, comma 5, D.L. n. 73 del 2021;
 - CODICE TRIBUTO **"8132"**: contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, comma 5, D.L. n. 73 del 2021;
 - CODICE TRIBUTO **"8133"**: contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, comma 5, D.L. n. 73 del 2021.

²¹ Si veda la circolare dell'ufficio fiscale prot. n. RNS F31 del 16 febbraio 2016.

²² Si veda la risoluzione dell'Ade n. 48 del 19 luglio 2021 e la risoluzione dell'Ade n. 63 del 3 novembre 2021.



Per approfondimenti sulle modalità di compilazione dei modelli F24 c.d. ELIDE si rinvia alle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 24 del 12 aprile 2021 e n. 48 del 19 luglio 2021, alla circolare dell’ufficio fiscale prot. n. RNS F40 del 19 aprile 2021 e alla Risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021.

DISPOSIZIONI UNIONALI

I contributi a fondo perduto sono erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di **aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche²³.

L’istanza contiene anche le dichiarazioni sostitutive di atto notorio²⁴ relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato sopra indicati, **rispetto a quelli ricevuti fino al momento di presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente.**

Le dichiarazioni, da rendere da parte del richiedente o di un suo rappresentante, sono contenute in due diversi quadri:

- il primo quadro contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti **nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary framework** (in questo caso deve essere barrata anche la corrispondente casella “**Sez. 3.1**” del QUADRO A – ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI);
- il secondo quadro contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti **nell’ambito della sezione 3.12 del Temporary framework** (in questo caso deve essere barrata anche la corrispondente casella “**Sez. 3.12**” del QUADRO A – ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI).

²³ Per approfondimenti si rinvia alla circolare dell’Ufficio fiscale prot. n. RNS F29 del 29 marzo 2021.

²⁴ Dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000.



Nel QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI richiamato, è contenuto l'elenco degli aiuti di Stato ammissibili nell'ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea.

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000**

(da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

B) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, inclusi i contributi determinati con la presente istanza (se nel riquadro "Sezione Temporary Framework contributo" è barrata la casella "sez. 3.1"), non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

che il predetto ammontare supera, per effetto dei contributi determinati con la presente istanza, i limiti sopra citati. Pertanto, ai fini del rispetto dei predetti limiti, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".

oppure

che il predetto ammontare, esclusi i contributi determinati con la presente istanza, ha superato i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework", pertanto ai fini della richiesta dei presenti contributi è barrata la casella "sez. 3.12" della "Sezione Temporary Framework contributo".

C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.

E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

F) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo, elencati nel quadro A, compresi i contributi di cui all'art. 1, comma 30-bis, del D.L. n. 73 del 2021.

FIRMA



**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000**

(da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.12 del Temporary Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto J), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".
- B) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.
- oppure*
- ² che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".
- C) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, inclusi i contributi determinati con la presente istanza (se nel riquadro "Sezione Temporary Framework contributo" è barrata la casella "sez. 3.12"), non supera il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.
- oppure*
- ² che il predetto ammontare supera, per effetto dei contributi determinati con la presente istanza, i limiti sopra citati. Pertanto, ai fini del rispetto dei predetti limiti, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".
- oppure*
- ³ che il predetto ammontare, esclusi i contributi determinati con la presente istanza, ha superato i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework"; pertanto ai fini della richiesta dei presenti contributi è barrata la casella "sez. 3.1" della "Sezione Temporary Framework contributo".
- D) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- E) che l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.
- F) che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non può essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione.
- G) che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da altre misure di aiuto.
- H) che l'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
- I) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- J) di essere a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali.
- K) di essere a conoscenza che gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
- L) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
- M) ¹ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo, elencati nel quadro A, compresi i contributi di cui all'art. 1, comma 30-bis, del D.L. n. 73 del 2021.

FIRMA



Le istruzioni precisano che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette sezioni 3.1 e 3.12, **occorre tener conto delle misure fiscali elencate nel quadro A**, nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate (per le quali va compilata la sezione “Altri aiuti” del QUADRO A richiamato).

ATTENZIONE

Il richiedente può richiedere i contributi della presente istanza solo qualora i predetti massimali non siano superati **per almeno una delle due sezioni** del Temporary Framework per le quali il richiedente possiede i requisiti.

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI

MISURE AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020		PERIODO AMMISSIBILE					
	Sec. 3.1	Sec. 3.12	Data inizio			Data fine		
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"								
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"								
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"								
Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"								
Articolo 129-bis "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"								
Articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni								
DECRETO LEGGE 104/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 126/2020								
Articolo 78, comma 1 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili								
Articolo 78, comma 3 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli								

DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020

Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Articolo 1 "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"								
Articolo 1-bis "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"								
Articolo 1-ter "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"								
Articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"								
Articolo 8-bis "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"								
Articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"								
Articolo 9-bis "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"								

DECRETO LEGGE 172/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 6/2021

Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Articolo 2 "Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"								

LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)

Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE					
			Data inizio			Data fine		
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Articolo 1, comma 599 (esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili)								
Articolo 1, comma 602 "Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"								

DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021

Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"								
Articolo 1-ter "Contributo a fondo perduto per le start-up"								
Articolo 5 "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"								
Articolo 6, comma 5 "Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"								
Articolo 6-sexies "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)								

DECRETO LEGGE 73/2021

Articolo	Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Articolo 1, commi 1-4 "Contributo a fondo perduto automatico"								
Articolo 1, commi 5 - 15 "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"								
Articolo 1, comma 30-bis "Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"								
Articolo 4, commi da 1 a 2 "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"								
Articolo 4, comma 2-bis "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"								

ALTRI AIUTI													
Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)										Sez. 3.1	Sez. 3.12		
					Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione				
					-Contenuto-								
					Numero	Estensione	Lettera						
					Periodo ammissibile								
Sez. 3.1		Sez. 3.12		Data inizio			Data fine						
giorno	mes	anno	giorno	mes	anno								
Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (istituiti dopo l'approvazione della presente autodichiarazione)													
					Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione				
					-Contenuto-								
					Numero	Estensione	Lettera						
					Periodo ammissibile								
Sez. 3.1		Sez. 3.12		Data inizio			Data fine						
giorno	mes	anno	giorno	mes	anno								
Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (istituiti dopo l'approvazione della presente autodichiarazione)													
					Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione				
					-Contenuto-								
					Numero	Estensione	Lettera						
					Periodo ammissibile								
Sez. 3.1		Sez. 3.12		Data inizio			Data fine						
giorno	mes	anno	giorno	mes	anno								

Nel caso in cui – con i contributi oggetto del presente provvedimento – risultassero superati i predetti limiti, nell'Istanza è indicato l'importo dei contributi richiesti, **rideterminati** ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea²⁵.

In tal caso **occorre dichiarare tale situazione** barrando le apposite caselle e indicando l'importo eccedente nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

²⁵ Per approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Ufficio fiscale prot. n. RNS F29 del 29 marzo 2021.



SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK	SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.1 post 27/01/2021	Sez. 3.12 ante 28/01/2021	Sez. 3.12 post 27/01/2021
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.12 post 27/01/2021		
	1	2	3	6		
	,00	,00	,00	,00		
	SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 27 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.12 post 27/01/2021		
	1	2	3	6		
	,00	,00	,00	,00		
	SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021					
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale			
	1	2	3			
	,00	,00	,00			
MINOR IMPORTO RICHIESTO	Ammontare complessivo dei contributi calcolati in base ai dati indicati nelle sezioni compilate					,00
	Minor importo richiesto per il rispetto dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework					,00

Nel campo “Minor importo richiesto” va riportato l’**importo complessivo ridotto** dei contributi Sostegni, Sostegni-bis automatico e/o Sostegni-bis attività stagionali che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

L’ammontare indicato nel campo “Minor importo richiesto” deve essere inferiore all’ammontare riportato nel campo “Ammontare complessivo dei contributi calcolati in base ai dati indicati nelle sezioni compilate” presente nel medesimo riquadro del modello (in quest’ultimo campo va indicato l’ammontare complessivo dei contributi Sostegni, Sostegni-bis automatico e/o Sostegni-bis attività stagionali determinati sulla base dei dati indicati nelle sezioni Requisiti).

Infine, l’Istanza contiene le dichiarazioni relative alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 sopra richiamata, tra i quali rientra il caso in cui il soggetto richiedente si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica.

A tal fine, nel quadro B dell’Istanza (ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL’IMPRESA UNICA), devono essere indicati i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

B1	Codice fiscale	
B2	Codice fiscale	
B3	Codice fiscale	
B4	Codice fiscale	
B5	Codice fiscale	
B6	Codice fiscale	
B7	Codice fiscale	
B8	Codice fiscale	
B9	Codice fiscale	

B10	Codice fiscale	
B11	Codice fiscale	
B12	Codice fiscale	
B13	Codice fiscale	
B14	Codice fiscale	
B15	Codice fiscale	
B16	Codice fiscale	
B17	Codice fiscale	
B18	Codice fiscale	
B19	Codice fiscale	
B20	Codice fiscale	



COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

Per tutto quanto non indicato e, in particolare, per le modalità di compilazione dell'Istanza in commento, si rinvia alle istruzioni approvate con il Provvedimento n. 268440 del 14 ottobre 2021, che si allegano alla presente.

Si noti che eventuali correzioni o modifiche al modello e alle relative istruzioni e specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.

Cordiali saluti.

Allegati:

- Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 268440 del 14 ottobre 2021;
- Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 14 ottobre 2021;
- Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto – Decreto Sostegni e Sostegni-bis e relative istruzioni e specifiche tecniche;
- Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021;
- Risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021;
- Risoluzione n. 63/E del 3 novembre 2021.